

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COSSUTTA, MODICA, BERTI, MAFFIOLETTI, VENANZI, DE SIMONE, GHERBEZ Gabriella, DE SABBATA e BONAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1977

Modificazione alle norme per la elezione dei Consigli comunali e provinciali

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che segue mira ad eliminare l'inconveniente della moltiplicazione dei comuni e delle province chiamati a rinnovare il rispettivo consiglio in elezioni suppletive, fuori dai turni generali. Il sistema vigente, secondo il quale la durata del mandato dei consigli comunali e provinciali è di cinque anni indipendentemente dal momento in cui il consiglio viene eletto, comporta come conseguenza che per un'amministrazione sciolta e rieletta si voterà sempre fuori dai turni generali. È così che in ogni primavera e in ogni autunno si devono tenere delle elezioni suppletive, con grande impegno di tempo, di energie e di mezzi e il mantenimento di situazioni e di tensioni politiche oltre il limite necessario al funzionamento degli istituti di democrazia rappresentativa.

Con il disegno di legge che si presenta, si istituisce formalmente un turno di elezioni amministrative generali, che non elimina le elezioni suppletive nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale o provinciale, ma consente che ciò non si ripeta indefinitamente, poichè si prevede di recuperare nel turno generale le elezioni succes-

sive del comune e della provincia interessati. Si avranno così due casi: nel primo, se il consiglio viene sciolto e rieletto nei primi due anni del mandato quinquennale, il nuovo consiglio resterà in carica soltanto sino al compimento del quinquennio; nel secondo, se lo scioglimento e le rielezioni si verificheranno negli ultimi tre anni del mandato quinquennale, il nuovo consiglio resterà in carica per il tempo rimanente del primo quinquennio e per tutto quello successivo. In tal modo, le elezioni suppletive verranno man mano riassorbite, anzichè accumularsi. È quanto prevedono l'articolo 1 e l'articolo 2 del disegno di legge, mentre l'articolo 3 contiene un semplice richiamo alle norme in vigore per la convocazione delle elezioni nel caso di scioglimento fuori del turno generale.

Resta ferma la durata di cinque anni per tutti quei consigli che siano stati rinnovati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Essi pertanto, se eletti fuori turno, resteranno fuori dal turno generale anche nella loro prossima elezione, per rientrar poi nella disciplina stabilita dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Elezioni amministrative generali)*

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663, è così sostituito:

« Sono indette ogni cinque anni a partire dal 1980 elezioni amministrative generali per il rinnovo di tutti i Consigli provinciali e comunali. Le elezioni si tengono entro il 30 giugno. La data è fissata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio stesso, ed è comunicata ai sindaci secondo le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ».

Art. 2.*(Durata dei Consigli comunali e provinciali nei casi particolari)*

I Consigli comunali e provinciali che dopo l'entrata in vigore della presente legge si rinnovano, per qualsiasi causa, prima di tre anni dal 30 giugno dell'anno della scadenza quinquennale, di cui all'articolo 1 della presente legge, durano in carica per la restante parte del quinquennio. Nel caso di rinnovazione negli ultimi tre anni prima della scadenza quinquennale suddetta, la durata è protratta al compimento di un quinquennio dopo la scadenza stessa.

Art. 3.*(Elezioni fuori del turno generale)*

Quando, per qualsiasi causa, un Consiglio comunale o provinciale si rinnova fuori del turno delle elezioni amministrative generali, la data della sua elezione è fissata secondo le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.